



COMMERCIAL UNION

Previdenza

Nuova Polizza Europea

*Unit Linked
a premio annuo costante*

*POLIZZA COLLEGATA
A FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO*

Edizione 02

NUOVA POLIZZA EUROPEA

UNIT LINKED A PREMIO ANNUO COSTANTE

SOMMARIO

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

- IL CONTRATTO
- I TERMINI PIÙ USATI

NOTA INFORMATIVA

NORME CONTRATTUALI

- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NUOVA POLIZZA EUROPEA UNIT LINKED A PREMIO ANNUO COSTANTE (TARIFFA UOPS)
- REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI:
 - * CU BPL PEGASUS
 - * CU BPL ORION

NUOVA POLIZZA EUROPEA

UNIT LINKED A PREMIO ANNUO COSTANTE

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente nota informativa, **di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L' informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 17820 del 4/8/1988.

Ha sede in Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano (Italia).

SEZIONE B

1. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente nota informativa descrive un'assicurazione sulla vita "Unit Linked a premio annuo costante" a vita intera.

Il presente è un Contratto in cui l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle units, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella

SEZIONE C della presente Nota Informativa.

2. in relazione alla struttura del Fondo Interno Assicurativo cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario, ed in particolare:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dalla Società Emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che la Società Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie della Società Emittente;
- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in

moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;

- la stipulazione del Contratto può comportare un **rischio di cambio** per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro;

3. il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti e non prevede alcun valore minimo garantito dalla Società. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi rimane dunque a totale carico del Contraente; ciò può comportare che le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato siano inferiori alla somma dei premi pagati dal Contraente, come indicato al punto 1. "PRESTAZIONE ASSICURATE IN CASO DI DECESSO". Le prestazioni vengono descritte nel dettaglio nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.
4. in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale (riscatto totale o parziale) o in caso di riduzione del Contratto, il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore alla somma dei premi pagati, come indicato al punto 6.1 "RISCATTO" ed al punto 6.5 "RIDUZIONE" della SEZIONE C. Non vi è infatti da parte della Società, una garanzia di valore minimo in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale o in caso di riduzione, né quindi la certezza di poter recuperare i premi versati.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Proposta.

Il presente Contratto non è di tipo previdenziale (di cui all'art. 9 ter del D. Lgs. 124/93). Le prestazioni collegate al Contratto sono di seguito indicate.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO

La Società contro il versamento di premi

annui di importo costante si impegna a corrispondere sotto forma di capitale una prestazione da erogarsi in caso di decesso dell'Assicurato, come indicato al successivo punto 1.1.

1.1 PRESTAZIONE E MODALITA' DI CALCOLO

In caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, è previsto l'erogazione di un Capitale Caso Morte che si ottiene come somma dei seguenti due importi:

- a) controvalore delle units calcolato come prodotto del valore unitario delle units del secondo giorno di Borsa Aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data;
- b) Capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto moltiplicando il premio annuo costante ovvero 12 volte il premio mensile in caso di frazionamento mensile, per i moltiplicatori indicati nella tabella che segue che varia in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

Età dell'Assicurato alla data del decesso	Moltiplicatori del premio annuo
fino a 40 anni	5,00
da 41 a 60 anni	3,00
da 61 a 74 anni	0,50
da 75 anni ed oltre	0,05

Il Capitale Caso Morte Aggiuntivo non potrà comunque superare l'importo di 100.000,00 Euro.

Per la Maggiorazione della Garanzia Morte valgono le limitazioni indicate all'Art. 5 "LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE" delle Norme Contrattuali.

Se il Contratto è stato precedentemente ridotto, non viene riconosciuta la Maggiorazione per la Garanzia Morte ed il Capitale Caso Morte è pari solo controvalore del numero di units calcolato come indicato al punto a).

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene divi-

dendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle units del Fondo Interno Assicurativo viene determinato giornalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo come indicato al successivo punto 4.2 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” ed all’Art. 7 “COMMISSIONI DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, e pubblicato sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE”.

Il valore del Capitale Caso Morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento delle attività finanziarie di cui le units sono rappresentazione, sia per l’applicazione dei Costi indicati al punto 4 “COSTI” che segue.

1.2 FONDI INTERNI ASSICURATIVI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

La Società ha istituito e gestisce un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie per ciascun Fondo Interno Assicurativo CU BPL PEGASUS e CU BPL ORION. Il patrimonio di ciascun Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle Condizioni Contrattuali.

Lo scopo di ciascun Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l’incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in units di ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi prescelti.

Il grado di rischio di ciascun Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio degli stessi e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle units degli OICR in cui sono investite le disponibilità allocate in ciascun Fondo

Interno Assicurativo, nonché dall’eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio per ciascun Fondo è il seguente:

- medio per il Fondo CU BPL PEGASUS;
- alto per il Fondo CU BPL ORION.

I Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto si distinguono per finalità, composizione del portafoglio e profilo di rischio; in questo modo, sulla base delle opportunità offerte dai mercati finanziari, il Contraente può valutare il rapporto rischio/rendimento in funzione degli obiettivi che intende perseguire e decidere, nel rispetto delle Condizioni di Assicurazione, di destinare il versamento effettuato in units dei Fondi Interni Assicurativi, denominati:

- CU BPL PEGASUS,
- CU BPL ORION.

La caratteristica principale di ciascun Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in quote di uno o più Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio – OICR, sia di diritto italiano che di diritto estero (armonizzati U.E.) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo di ciascun Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base all’asset allocation indicata al successivo punto 1.2.1 “PRESTAZIONI COLLEGATE AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI”.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria. Qui di seguito riportiamo, distinti per comparto di appartenenza, i Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), nei quali saranno inizialmente investite le disponibilità dei due Fondi Interni Assicurativi:

MONETARI

- BIPIELLE FONDICRI MONETARIO
- BIPIELLE FONDICRI TASSO VARIABILE
- BIPIELLE FONDICRI LIQUIDITA’

OBBLIGAZIONARI/BILANCIATI

- BIPIELLE FONDICRI CEDOLA
- BIPIELLE FONDICRI BILANCIATO
- BIPIELLE HENDERSON LYRA GLOBALE
- BIPIELLE HENDERSON LYRA PAESI EMERGENTI
- BIPIELLE FONDICRI LYRA EURO LUNGO TERMINE
- BIPIELLE FONDICRI LYRA EURO
- BIPIELLE FONDICRI ETICO ROMA CAPUT MUNDI
- BIPIELLE HENDERSON CORPORATE BOND
- BIPIELLE HENDERSON LYRA AMERICA
- BIPIELLE FONDICRI 70/30
- BIPIELLE FONDICRI 80/20

AZIONARI

- BIPIELLE HENDERSON GLOBALE
- BIPIELLE FONDICRI ITALIA
- BIPIELLE HENDERSON PAESI EMERGENTI
- BIPIELLE HENDERSON AMERICA
- BIPIELLE HENDERSON EUROPA
- BIPIELLE HENDERSON ORIENTE
- BIPIELLE HENDERSON CONVERGENZA EUROPA
- BIPIELLE FONDICRI MEDITERRANEO
- BIPIELLE HENDERSON GIAPPONE
- BIPIELLE HENDERSON AMERICA LATINA
- BIPIELLE FONDICRI FREE
- BIPIELLE FONDICRI SMALL CAP
- BIPIELLE FONDICRI EURO
- BIPIELLE FONDICRI FREE 50/50
- BIPIELLE FONDICRI FREE 70/30
- BIPIELLE HENDERSON LEADER
- BIPIELLE HENDERSON CRESCITA
- BIPIELLE HENDERSON VALORE

La gestione degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio, sottostanti i Fondi Interni Assicurativi, verrà delegata ad un operatore qualificato (BIPIELLE FONDICRI SGR, Società appartenente al Gruppo BIPIELLE), nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione dei Fondi Interni Assicurativi.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al cliente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal cliente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione dei Fondi con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

1.2.1 PRESTAZIONI COLLEGATE AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

I Fondi Interni Assicurativi CU BPL PEGASUS e CU BPL ORION hanno le seguenti caratteristiche:


CU BPL PEGASUS

- **Finalità:** permettere una sostenuta redditività del capitale nel medio/lungo periodo. Per raggiungere tale obiettivo gli investimenti possono essere effettuati in prevalenza sia nel Comparto Obbligazionario/Bilanciato che nel Comparto Azionario, mentre è abbastanza limitato il peso del Comparto Monetario. La presenza importante della componente azionaria comporta comunque un certo grado di volatilità dei rendimenti.
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una media propensione al rischio;
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:

Tipologia del Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITA'	0%	5%
COMPARTO MONETARIO	0%	40%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/ BILANCIATO	0%	80%
COMPARTO AZIONARIO	0%	55%

- **Profilo di Rischio:** medio;
- **Volatilità:** media.

Qui di seguito riportiamo l'andamento storico del Fondo dalla data di partenza:



L'andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.


CU BPL ORION

- **Finalità:** permettere la crescita del capitale nel lungo periodo; per raggiungere tale obiettivo gli investimenti possono essere concentrati in prevalenza nel Comparto Azionario. Il peso del Comparto Bilanciato/Obbligazionario è abbastanza contenuto mentre risulta essere piuttosto limitato il peso del Comparto Monetario. La presenza di una forte componente azionaria potrebbe comportare un elevato grado di volatilità dei rendimenti nel corso del tempo.
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una medio-alta propensione al rischio;
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:

Tipologia del Comparto	% dei capitali investiti in ciascun Comparto	
	da	a
LIQUIDITA'	0%	5%
COMPARTO MONETARIO	0%	20%
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO/ BILANCIATO	0%	40%
COMPARTO AZIONARIO	0%	95%

- **Profilo di Rischio:** alto;
- **Volatilità:** alta.

Qui di seguito riportiamo l'andamento storico del Fondo dalla data di partenza:



L'andamento passato del Fondo non offre garanzia di uguale rendimento per il futuro.

CARATTERISTICHE COMUNI AI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

CU BPL PEGASUS, CU BPL ORION

- **Area Geografica:** i Fondi Interni utilizzano OICR che investono nei mercati di Paesi OCSE e non OCSE appartenenti a Stati Europei, Stati Uniti d'America, America Latina Giappone, Asia;
- **Rischio di Cambio:** gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo;
- **Valuta:** Euro;
- **Modalità di valorizzazione delle units:** il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo per il numero delle units in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo. Il patrimonio netto giornaliero del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al successivo punto 4.2 “SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” ed all'Art. 7 “COMMISSIONI DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI” del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.
Il valore unitario delle units, quale risulta dal prospetto giornaliero, viene pubblicato sul quotidiano finanziario “IL SOLE 24 ORE”. La Società si riserva previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo;
- **Tempistica di valorizzazione delle units:** Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopraindicato è determinato quotidianamente dalla Società

utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato del secondo giorno precedente a quello di valorizzazione ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali. Nel caso in cui sopravvengono eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento.

Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Gli eventuali crediti d'imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

La Società gestirà i Fondi Interni Assicurativi in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO ANNUO COSTANTE E DEGLI EVENTUALI VERSAMENTI AGGIUNTIVI IN UNITS

Il Contratto prevede il versamento di premi annui costanti con possibilità di frazionamento mensile dei premi.

Al momento della sottoscrizione della Proposta deve essere versato:

- il primo premio annuo in caso di frazionamento del premio;
- i primi tre premi mensili in caso di frazionamento mensile del premio.

La scelta del frazionamento effettuata al momento della sottoscrizione della Proposta dal Contraente non può essere modificata successivamente nel corso del periodo di validità del Contratto.

Fin dal giorno successivo alla data di decorrenza del Contratto è possibile integrare il Piano di Versamento con versamenti aggiuntivi.

Nel caso in cui decida di effettuare versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso a condizione che il Contraente abbia versato:

- il primo premio annuo;
- i primi tre premi mensili in caso di frazionamento mensile del premio;

ed unitamente all'Assicurato, se persona diversa - abbia sottoscritto la Proposta.

La data di conclusione del Contratto è stabilita alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta stessa.

ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO E DECORRENZA

A condizione che sia stato effettuato il versamento del primo premio annuo - o dei primi 3 premi mensili - la data di decorrenza del Contratto viene fissata il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della Proposta.

La data di decorrenza viene indicata nella **Lettera Contrattuale di Conferma** che viene inviata al Contraente.

Le caratteristiche di ciascuna tipologia di versamento sono le seguenti:

PREMIO ANNUO

- l'importo minimo previsto per il premio annuo è pari a 1239,50 Euro, e può essere versato in un'unica soluzione annuale o in rate mensili di 103,29 Euro ciascuna;
- in caso di scelta di frazionamento mensile del premio, al momento della sottoscrizione della Proposta devono essere versate i primi tre premi mensili;
- il primo premio annuo, o primi tre premi mensili - in caso di frazionamento mensile del premio - devono essere versati alla Società alla data di sottoscrizione della Proposta e vengono quietanzate direttamente sulla Proposta stessa;
- dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità - in caso di frazionamento mensile del premio - i versamenti devono essere effettuati alle rispettive ricorrenze.

A seguito del pagamento del primo premio annuo o delle prime tre rate mensili, la Società invia al Contraente la **Lettera Contrattuale di Conferma**, che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza, che identifica definitivamente il Contratto;
- la conferma dell'avvenuto ricevimento, da parte della Società, del primo versamento;
- il premio investito alla data di decorrenza del Contratto;
- la data di decorrenza del Contratto (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- la durata pagamento premi;
- relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero di units acquistate;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità - in caso di frazionamento mensile del premio - per ogni versamento la Società

invia una **Lettera di Incasso Rata**, che contiene le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento, da parte della Società, dell'importo versato;
- il premio investito alla data di perfezionamento;
- la data di perfezionamento del premio (che coincide con la data a cui il prezzo delle units si riferisce);
- distintamente per ogni Fondo Interno Assicurativo prescelto:
 - * il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

VERSAMENTI AGGIUNTIVI

- l'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a Euro 619,75;
- il pagamento del versamento aggiuntivo avviene al momento della sottoscrizione dell'apposito **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi** e viene quietanzato direttamente sul Modulo stesso;
- gli eventuali versamenti aggiuntivi si intendono perfezionati dal secondo giorno di Borsa successivo alla data di ricevimento da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi;
- la data di perfezionamento viene indicata nella **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**.

A seguito del pagamento del versamento aggiuntivo la Società invia al Contraente una **Lettera di Conferma Versamento Aggiuntivo**, con la quale si danno le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del versamento aggiuntivo, da parte della Società;
- la data di perfezionamento del versamento aggiuntivo (che coincide con la data a cui il prezzo si riferisce);
- il versamento aggiuntivo investito alla data di perfezionamento;

• relativamente a ciascun Fondo Interno Assicurativo prescelto:

- * il numero delle units acquistate a fronte del versamento effettuato;
- * il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

CONVERSIONE DEI PREMI IN UNITS

Il Contraente decide, in base alle Condizioni di Assicurazione relative al Contratto sottoscritto e nei limiti previsti dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, di destinare i versamenti in units di uno o entrambi i Fondi Interni Assicurativi scelti tra i due proposti per il presente Contratto.

Ai fini della determinazione del numero di units, si procede come segue:

- relativamente al primo premio annuo o ai primi tre premi mensili:

il primo versamento, viene diminuito della spesa fissa e dei caricamenti di gestione applicati dalla Società di cui al successivo punto 4.1 "COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO" e viene diviso per il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, della Proposta;

- relativamente ai successivi premi (dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità):

i premi versati, vengono diminuiti della spesa fissa e dei caricamenti di gestione applicati dalla Società di cui al successivo punto 4.1 "COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO" e vengono divisi per il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi del giorno di incasso dei premi stessi. In caso di chiusura della Borsa il giorno dell'incasso del premio, il prezzo delle units viene stabilito il primo giorno di Borsa aperta successivo al giorno di incasso;

- relativamente agli eventuali versamenti aggiuntivi:

il versamento aggiuntivo, viene diminuito dei caricamenti di gestione applicati dalla Società di cui al successivo punto 4.1

“COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO” e viene diviso per il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello del ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI PREMI

Il primo versamento del primo premio annuo o dei primi tre premi mensili ed i versamenti aggiuntivi possono essere effettuati scegliendo tra:

- assegno circolare/bancario;
- bonifico bancario a favore della Società;
- contanti (fino all'importo massimo pari a Euro 1549,37).

I successivi versamenti - dalla seconda annualità o dalla quarta mensilità - devono essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente (procedure RID).

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, fa fede la documentazione contabile del Competente Istituto di Credito.

Resta comunque convenuto che il presente Contratto si intende perfezionato e pienamente operativo alla condizione inderogabile dell'immediata disponibilità dei fondi a copertura.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente con la Banca, la Società provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad esempio assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine della Società, bonifico bancario.

PREMIO RELATIVO ALLA GARANZIA MORTE

Mensilmente dal Conto Units viene detratto da parte della Società il controvalore, convertito in numero di units, del premio relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte.

Tale premio viene calcolato moltiplicando i

coefficienti, indicati nella tabella inserita nell'ALLEGATO A) alle Norme Contrattuali, in base all'età raggiunta dall'Assicurato alla ricorrenza annuale, per l'importo relativo alla Maggiorazione per la Garanzia Morte calcolata secondo quanto disposto dal punto B) del punto 1.1 “PRESTAZIONE E MODALITA' DI CALCOLO” che precede.

Tale importo, convertito in numero di units in base al valore unitario raggiunto alla ricorrenza mensile, viene detratto dal numero delle units accantonate nel Conto Units mensilmente.

La Maggiorazione per la Garanzia Morte resta in vigore fin quando la Società può detrarre mensilmente dal Conto Units il premio corrispondente e decade automaticamente nel caso in cui ciò non sia più possibile.

La Maggiorazione per la Garanzia Morte decade anche in caso il Contratto sia stato ridotto; anche in questo caso la Società non tratterrà più Conto Units il premio per la Garanzia Morte.

3. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO

Su richiesta del Contraente, al termine della durata pagamento premi o in epoca successiva, il valore di riscatto totale può essere convertito, in una delle seguenti forme:

a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato;

oppure

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate designato.

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

Le condizioni contrattuali, i coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia rivalutabile di opzione e le modalità per la sua rivalutazione annuale sono quelli che

risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

4. COSTI

4.1 COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

Le spese relative al presente Contratto, sono da applicarsi sull'importo dei premi annui o mensili e sugli eventuali versamenti aggiuntivi e sono così suddivise:

PREMIO ANNUO

spesa fissa:

l'importo è pari a:

- 30,99 Euro in caso di frazionamento annuale;
- 37,18 Euro in caso di frazionamento mensile da suddividersi in rate mensili di 3,10 Euro;

caricamento di gestione:

pari all'8%, indipendentemente dalla frequenza di pagamento prescelta. Il caricamento di gestione viene applicato sul premio annuo o sulla rata mensile al netto della spesa fissa;

VERSAMENTI AGGIUNTIVI

spesa fissa: è pari a zero;

caricamento di gestione: pari all'8%, del versamento aggiuntivo.

SPESA DI RECESSO

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto, la Società rimborserà al Contraente l'importo calcolato come indicato al successivo punto 7.2 "RECESSO" al netto di una spesa fissa pari a 50 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

COSTO IN CASO DI SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In caso di sostituzione del Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto con uno dei due Fondi Interni Assicurativi tra quelli gestiti dalla Società in relazione al presente Contratto, è prevista un costo fisso pari a Euro 25,82 per ogni sostituzione successiva alla prima.

4.2 SPESE GRAVANTI SUI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Le spese a carico dei Fondi Interni Assicurativi, trattenute giornalmente dalla Società sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico dei Fondi dei punti che seguono, ed è pari allo 0,50% su base annua;
- b) gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
- c) le spese di pubblicazione del valore unitario delle units;
- d) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 9 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi;
- e) ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico dei Fondi;
- f) commissioni di gestione applicate dalla SGR: su ciascun Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità.

Le commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) – distintamente per Comparto di appartenenza - sono espresse in percentuale e sono pari a:

- * fino ad un massimo dello 0,80% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Monetario;
- * fino ad un massimo dell'1,50% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Obbligazionario;
- * fino ad un massimo del 2,20% annuo per gli OICR appartenenti al Comparto Azionari.

Tali commissioni non tengono conto delle eventuali commissioni di over-performance, applicate dalle SGR che possono essere differenziate per tipo di OICR e che variano in funzione delle

performance effettivamente realizzate dall'OICR stesso.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente e, previa comunicazione al Contraente, la Società riveda il costo massimo sopra previsto in misura superiore al 50% al Contraente è concesso il diritto di riscatto senza penalità.

5. DURATA E LIMITI DI ETÀ

5.1 DURATA

Per durata del contratto, si intende l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate. Questo Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue solo nei seguenti casi:

- morte dell'Assicurato;
- richiesta di riscatto totale;
- esaurimento unit da Conto Units.

In ogni caso, trascorso un anno dalla data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del Contratto e la liquidazione del valore di riscatto (nei termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 6.1 "RISCATTO").

Nella Proposta è indicata inoltre la durata pagamento premi che il Contraente sceglie sulla base delle sue decisioni di investimento. Tale durata non può, comunque, essere inferiore a 10 anni.

5.2 LIMITI DI ETÀ

Al momento della stipulazione del Contratto l'età minima dell'Assicurato è stabilita in 18 anni mentre non è prevista l'età massima.

6. RISCATTO, SOSPENSIONE, RIATTIVAZIONE, RIDUZIONE E PRESTITI

6.1 RISCATTO

A condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del

Contratto; mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare il Modulo di richiesta di liquidazione o inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

L'importo da liquidare viene così determinato:

- il controvalore delle units da riscattare viene calcolato moltiplicando il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società per il numero di units possedute alla medesima data;
- l'importo così ottenuto viene ridotto in base alle penalità di riscatto indicate nella tabella sotto riportata:

Mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penalità di riscatto
dal 13° al 24° mese	20%
dal 25° al 36° mese	15%
dal 37° al 48° mese	10%
dal 49° al 60° mese	5%
dal 61° mese ed oltre	0%

RISCATTO PARZIALE

La modalità di calcolo in caso di riscatto parziale è la medesima che per il riscatto totale, ma le penalità sopra indicate verranno moltiplicate per il controvalore delle units che si intende riscattare.

Il riscatto parziale può essere comunque

richiesto a condizione che:

- tale valore, al lordo della tassazione prevista, sia non inferiore a Euro 2.500,00;
- il controvalore delle units residuo dopo il riscatto parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00.

È possibile richiedere un successivo riscatto parziale soltanto dopo 12 mesi dalla precedente richiesta.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Previdenza S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.230.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente della somma dei versamenti effettuati.

Il valore del riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento del valore unitario delle units, sia per l'applicazione dei costi indicati al precedente punto 4 "COSTI" sia per le penalità di riscatto.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito per il valore di riscatto.

6.2 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Contraente può decidere di sospendere il pagamento dei premi, per la sospensione del Contratto, vale quanto segue:

- se il Contraente decide di sospendere il pagamento dei premi nei primi 12 mesi dalla stipulazione del Contratto e non versa tutte le rate di premio arretrate nei successivi 6 mesi:
 - * i premi già corrisposti restano acquisiti dalla Società;
 - * il Contratto si intende annullato;
 - * nulla è dovuto al Contraente stesso o ad eventuali Beneficiari;
- se il Contraente - pagata interamente il primo premio annuo ovvero i primi 12

premi mensili costanti e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del Contratto - decide di sospendere il pagamento dei premi, ha la facoltà di:

- * effettuare versamenti aggiuntivi;
- * sostituire i Fondi Interni Assicurativi;
- * riprendere il pagamento dei premi;
- * ridurre il Contratto;
- * riscattare il Contratto.

6.4 RIPRESA PAGAMENTO PREMI: RIATTIVAZIONE

Il Contraente può decidere di riprendere il pagamento dei premi:

- se il Contratto è stato sospeso nei primi 12 mesi dalla stipulazione, lo stesso deve essere riattivato entro 6 mesi dalla scadenza del primo premio annuo o premio mensile non pagato con la corresponsione di tutti i premi arretrati, in caso contrario il Contratto si intende annullato;
- se il Contratto è stato sospeso dopo aver pagato interamente il primo premio annuo ovvero i primi 12 premi mensili costanti e trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, lo stesso deve essere riattivato entro 12 mesi dalla scadenza del primo premio annuo o premio mensile non pagato in caso contrario il Contratto viene ridotto e non è più possibile la ripresa del pagamento dei premi.

6.5 RIDUZIONE

Il Contraente può decidere di non corrispondere ulteriori premi e richiedere che il Contratto resti in vigore, libero da ulteriori premi, per il capitale ridotto.

Il Contratto viene ridotto qualora sia stata pagata il primo premio annuo ovvero i primi 12 premi mensili e siano trascorsi interamente dodici mesi dalla scadenza del primo premio annuo o premio mensile non pagato.

Il valore del capitale ridotto che è ottenuto applicando, al controvalore del numero di units calcolato al momento della riduzione, la medesima penalità percentuale prevista per il calcolo del valore di riscatto di cui al punto 6.1 "RISCATTO".

Resta inteso che, nel corso della durata contrattuale, il numero delle units possedute alla data del calcolo del valore di riduzione può successivamente diminuire in caso di riscatto parziale.

Dopo che il Contratto è stato ridotto:

- non è più possibile riprendere il pagamento dei premi;
- il valore di riscatto, in caso di successiva richiesta, coincide con il controvalore delle units - stabilito come sopra precisato - possedute a quel momento, al netto delle eventuali penalità di riscatto;
- non è più possibile effettuare la sostituzione dei Fondi Interni Assicurativi;
- non è più possibile effettuare versamenti aggiuntivi.

Il controvalore delle units del contratto che è stato ridotto potrebbe risultare inferiore alla somma dei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamento del valore unitario delle units, sia per l'applicazione dei Costi indicati al precedente punto 4 "COSTI" sia per le penalità di riscatto.

6.6 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

7. CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO - REVOCA E RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto.

Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare comunicazione alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - indirizzata al seguente indirizzo:
COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.p.A.
- VIALE ABRUZZI 94 - 20131 MILANO
e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Abilitato.

7.1 REVOCA

Qualora la richiesta di ripensamento pervenga alla Società entro il giorno antecedente la data di decorrenza del Contratto, verrà revocata la Proposta e la Società, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, restituirà al Contraente l'intero premio corrisposto (in caso di frazionamento mensile, prime tre mensilità).

7.2 RECESSO

Qualora la richiesta di ripensamento pervenga alla Società dal giorno in cui il Contratto è entrato in vigore (decorrenza del Contratto) verrà effettuato il recesso del Contratto.

La Società, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, provvederà a rimborsare al Contraente il versamento effettuato (in caso di frazionamento mensile, prime tre mensilità), che verrà maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del secondo giorno di Borsa aperto successivo al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza, moltiplicato per il numero di units acquisite alla data di decorrenza.

La Società rimborserà al Contraente l'importo sopra calcolato al netto di una spesa pari a 50 Euro, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

8. SOSTITUZIONE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società, utilizzando il **Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, il trasferimento totale o parziale del controvalore delle units da uno dei due Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti, all'altro Fondo Interno Assicurativo, tra i due previsti dal presente Contratto.

Il costo relativo a tale operazione è il seguente:

- la prima sostituzione è gratuita;
- ogni sostituzione successiva ha un costo fisso pari a Euro 25,82, come indicato al precedente punto 4 “COSTI”, che viene detratto direttamente dal controvalore delle units calcolato al momento della richiesta.

Si illustra di seguito la procedura adottata per effettuare il trasferimento parziale o totale del numero delle units dal Fondo Interno Assicurativo, precedentemente scelto, all'altro Fondo Interno Assicurativo:

- viene determinato il controvalore del numero delle units possedute nel Fondo Interno Assicurativo precedentemente scelto, calcolato come prodotto del numero delle units per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamento Aggiuntivo e/o Sostituzione Fondo;
- da tale controvalore viene detratto il costo fisso di Euro 25,82 - spesa sempre prevista per le sostituzioni successive alla prima -;
- il controvalore così ottenuto viene diviso per il valore unitario delle units, del nuovo Fondo Interno Assicurativo, del secondo giorno di Borsa aperta successivo a quello di ricevimento, da parte della Società, del Modulo per Versamento Aggiuntivo e/o Sostituzione Fondo.

La Società invia una **Lettera di Conferma Sostituzione Fondo** che informa dell'avvenuta sostituzione del Fondo Interno Assicurativo ed indica per il vecchio ed il nuovo Fondo:

- il prezzo al quale è avvenuto il trasferimento;
- il numero di units vendute ed acquistate;
- il controvalore del numero delle units alla data della sostituzione.

Tutti i versamenti futuri, convertiti in units, continueranno a confluire nei Fondi in base alla composizione percentuale dei

Fondi Interni Assicurativi stabilita prima della data della sostituzione.

Qualora il Contraente volesse anche modificare la destinazione dei futuri versamenti dovrà compilare la sezione relativa all'Assegnazione dei Futuri Versamenti del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi.

ASSEGNAZIONE DEI FUTURI VERSAMENTI

Il Contraente ha inoltre la facoltà di richiedere alla Società di modificare la composizione percentuale di attribuzione ai due Fondi Interni Assicurativi scelta in precedenza dal Contraente stesso, con riferimento ai soli versamenti futuri.

La richiesta alla Società relativa ai futuri versamenti deve essere effettuata compilando la sezione relativa all'**Assegnazione dei Futuri Versamenti del Modulo per Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzione Fondi**, almeno sessanta giorni prima della ricorrenza anniversaria.

Ai Fondi Interni Assicurativi inizialmente scelti restano assegnate le competenze delle units acquisite sulla base della precedente composizione percentuale dei Fondi Interni Assicurativi.

9. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

9.1 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ'

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 21 “LIQUIDAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione.

9.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve

specifiche disposizioni di Legge.

10. REGIME FISCALE

10.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

10.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione d'imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita “di risparmio”, intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

10.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate in caso di decesso, di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- le plusvalenze maturate sull'incremento finanziario:
 - a) se corrisposte in forma di capitale (prestazione alla scadenza del Contratto - se prevista -, riscatto totale o parziale), in base al D. Lgs. n. 47 del 18/2/2000, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D.L. nr. 461 del 21/11/1997. Tale imposta è pari al 12,50% della differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare dei premi pagati, applicando a tale importo un “equalizzatore”, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze;
 - b) se corrisposte in forma di rendita vitalizia, all'atto della conversione del valore di riscatto totale in rendita, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al punto a). Successivamen-

te, durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti sono assoggettati annualmente ad una imposta del 12,50%.

10.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

10.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

12. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

12.1 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

La Società si mette a disposizione del Contraente per fornire ulteriori informazioni, chiarimenti utili e per eventuali reclami.

In particolare è possibile rivolgersi alla:
DIREZIONE

COMMERCIAL UNION PREVIDENZA S.P.A.
VIALE ABRUZZI, 94 – 20131 MILANO
NUMERO TELEFONICO 02/ 27.75.1.

12.2 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo III "Assicurazioni sulla durata della vita umana connessa ai Fondi di Investimento", quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a ROMA in VIA DEL QUIRINALE, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

14. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

14.1 PUBBLICAZIONE DEL VALORE DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

Il valore unitario delle units di ciascun Fondo Interno Assicurativo CU BPL PEGASUS e CU BPL ORION viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi del rispettivo Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "IL SOLE 24 ORE" ovvero su altro quotidiano a diffusione nazionale. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle units dei Fondi Interni Assicurativi.

14.2 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, viene inviata al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- indicazione del numero delle units assegnate e relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e relativo numero e controvalore delle units assegnate;
- il numero di units trattenute per la garanzia morte;
- indicazione del numero delle units assegnate e relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui alla precedente PARTE C "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO", a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società, infine, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno Assicurativo.

15. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI ASSICURATIVI

In questa sede si rende noto che il Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, ai quali è collegato il Contratto, consegnato al Contraente unitamente alla presente e alle Condizioni Contrattuali, può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. Tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

La presente Nota Informativa è stata redatta tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 174 e nelle Circolari ISVAP nr. 249 del 19 giugno 1995, nr. 403/D del 16 marzo 2000 e nr. 474/D del 21 febbraio 2002.



Commercial Union Previdenza S.p.A.

Centro Direzionale Loreto - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano - Tel. 02 2775.1 - Fax 02 2775.204

Capitale Sociale Euro 9.100.000,00 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato N.17820 del 4/8/1988 (Gazzetta Ufficiale N. 205 del 1/9/1988) - Iscritta al N. 6292/1999 del Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. di Milano N. 1573727 - Cod. Fisc. 08745960156 - RIVA 12648740152

La Società ha sede legale e sede sociale in Italia - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO AVIVA

